

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. **del** **Proposta n. 4836 del 06/02/2023**

Oggetto:

VAS-2021_10. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex art.13 del D.Lgs. n.152/2006 relativo al "Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per il versante laziale. Parere Motivato di VAS

Proponente:

Estensore	PROIETTI SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PROIETTI SIMONE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	I. SCARSO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. MANETTI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: VAS-2021_10. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex art.13 del D.Lgs. n.152/2006 relativo al “Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” per il versante laziale. **Parere Motivato di VAS**

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 12 comma 4 della Legge n. 394/91, così come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge n.120 dell’11 settembre 2020;

VISTO il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011- 2013*”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all’art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l’altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo con decorrenza dall’1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

VISTA la D.G.R. n.270/2018, di “*Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1*” all’Arch. Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021 avente ad oggetto “*Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, denominate ‘Aree’, ‘Uffici’ e ‘Servizi’*” con la quale è stata soppressa l’Area “*Valutazione Ambientale Strategica*” e sono state rimodulate le competenze e la denominazione dell’Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

VISTO l’Atto di Organizzazione del Direttore della “*Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”, n.G11269 del 21/9/2021, concernente:

“assegnazione del personale non dirigenziale e conferma incarichi di posizioni organizzative alle strutture della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica interessate dalla riorganizzazione di cui alla determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G18804 del 28/12/2022 della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale con il quale è stato conferito all’Ing. Ilaria Scarso l’incarico di Dirigente dell’Area “Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

CONSIDERATA la natura interregionale del procedimento di approvazione del Piano Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise;

CONSIDERATO che le strutture regionali organizzative competenti in materia ambientale per la procedura di VAS in oggetto per i rispettivi ambiti territoriali, per le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise, hanno ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, al fine di individuare la Regione capofila per il coordinamento sia della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che del processo di approvazione del Piano stesso;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 738 del 27 Ottobre 2020 con cui è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per la procedura di approvazione del Piano del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando nella Regione Abruzzo la Regione capofila per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e coordinatrice nell’ambito del processo di approvazione del piano stesso;

VISTA la nota prot. Reg. Abr. n. 122334/21 del 26 Marzo 2021 con la quale è stato inviato alle Regioni il Protocollo d’Intesa firmato dalle Parti;

RICHIAMATA la nota del 25 Maggio 2021, in atti con prot. Reg. Abr. n. 0220350/21, con la quale l’Ente Parco ha inoltrato istanza di avvio della procedura di VAS ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la determinazione di avvio del procedimento di VAS del Piano del PNALM n. DPD021/314 del 21 Luglio 2021 rilasciata dal Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, in qualità di Autorità Procedente della Regione Capofila, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. 631770 del 21/07/2021, unitamente alla relativa documentazione tecnica;

VISTA la nota della Regione Abruzzo, in atti con prot. n. 315144.21 del 28 Luglio 2021, acquisita al prot. reg. 653712 del 28/07/2021, con la quale sono stati informati i Soggetti con Competenza Ambientale in merito all’avvio della procedura di scoping ai sensi dell’art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Verbale dell’incontro del 02 Novembre 2021, convocato con nota prot. Reg. Abr. n. 427969/21 del 26 Ottobre 2021, acquisita con prot. 867804 del 26/10/2021, con il quale è stata conclusa formalmente la Fase di Scoping (nota di trasmissione del verbale prot. Reg. Abr. n. 569054.21 del 30 Dicembre 2021, acquisita al prot. reg. 1088064 del 30/12/2021);

VISTA la nota prot. n. 307992.22 del 22/08/2022, acquisita al prot. reg. n. 806096 del 23/08/2022, con cui la Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, ha comunicato alle Autorità Procedenti e Competenti l’avvio della fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 152/2006, trasmettendo contestualmente il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;

VISTA la nota prot. 426641 del 17/10/2022, acquisita al prot. reg. 1018755 del 18/10/2022, con cui la Regione Abruzzo ha convocato due riunioni di confronto e valutazione da svolgersi in data 19/10/2022 e 03/11/2022, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il verbale della riunione del 19/10/2022 trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 472196 del 03/11/2022, acquisita al prot. reg. 1090523 del 03/11/2022, durante la quale sono state comunicate tutte le osservazioni pervenute al Rapporto Ambientale, inclusi i pareri di VInCA, e sono stati definiti i passi metodologici successivi;

VISTO il pronunciamento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., trasmesso con nota prot. 969724 del 06/10/2022;

PRESO ATTO della nota prot. 489936 del 17/11/2022, acquisita al prot. reg. 1154192 del 17/11/2022, con cui la Regione Abruzzo ha trasmesso la Delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 31/10/2022 del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, comunicando contestualmente alle Autorità Procedenti delle Regioni la conclusione delle attività tecnico-istruttorie propedeutiche al rilascio dei pareri motivati nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano del PNALM;

VISTA la nota prot. n. 504136 del 25/11/2022, acquisita al prot. reg. 1190716 del 25/11/2022, con cui la Regione Abruzzo ha trasmesso il verbale della riunione del 03/11/2022 e contestualmente ha comunicato la sospensione del rilascio dei pareri motivati di VAS nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero della Cultura, nel rispetto dell'art. 12 co. 4 - L. 394/91;

VISTA la nota prot. n. 37768 del 01/02/2023, acquisita al prot. reg. 115540 del 01/02/2023, con cui la Regione Abruzzo ha trasmesso il suddetto parere del Ministero della Cultura, emanato con prot. 34600.23 del 30/01/2023;

CONSIDERATO che la competente Area "*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*" ha redatto la Relazione Istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'espressione del Parere motivato di VAS, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base della Relazione Istruttoria sopracitata;

DETERMINA

di esprimere Parere Motivato di VAS, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al "*Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*" per il versante laziale, secondo le risultanze di cui alla Relazione istruttoria redatta dall'Area "*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*", da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione sarà inoltrata al DPC - Dipartimento Territorio Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo in qualità di Regione capofila per il coordinamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per l'adozione della Determinazione Conclusiva di VAS.

L'*Autorità Procedente* dovrà ottemperare a quanto indicato negli artt. 15, comma 2, ed artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, ed art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorità Procedente dovrà trasmettere all'Autorità Competente, in formato digitale, la *Dichiarazione di sintesi* e le misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito *web*.

Ai sensi dell'art.18, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Piano e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti



OGGETTO: VAS-2021_10. Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ex art.13 del D.Lgs. n.152/2006 relativo al “Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” per il versante laziale. Proponente: Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 738 del 27 Ottobre 2020 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per la procedura di approvazione del Piano del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando nella Regione Abruzzo la Regione capofila per il coordinamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e del processo di approvazione del piano stesso;
- l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha presentato alla Regione Abruzzo istanza di avvio della procedura di VAS ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 con nota del 25 Maggio 2021, in atti dalla regione Abruzzo con prot.n. 0220350/21;
- La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizi Foreste e Parchi, con nota acquisita con prot. 631770 del 21/07/2021 ha trasmesso la Determinazione di avvio della procedura di VAS del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise con la relativa documentazione tecnica;
- la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizi Foreste e Parchi, con nota acquisita con prot. n. 653712 del 28/07/2021, ha individuato i Soggetti con Competenza Ambientale informandoli in merito all’avvio della fase di scoping ai sensi dell’art. 13 co 1 D.Lgs. n. 152/2006 e mettendo loro a disposizione il link per la consultazione del Rapporto Preliminare ed il Documento Preliminare di Piano;

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto, i seguenti contributi per il Lazio, utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale:

- **Arpa Lazio**, nota Prot. Reg. Lazio n. 691251 del 31/08/21;
- **Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina**, nota Prot. Reg. Lazio n. 694776.21 del 02/09/21;
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana**, nota Prot. Reg. Lazio n. 694787.21 del 02/09/21;
- **Direzione Regionale Ambiente**, nota Prot. Reg. Lazio n. 702467.21 del 07/09/21;
- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Pianificazione Paesistica e di Area Vasta**: nota Prot. Reg. Lazio n.714145 del 13/9/2021;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al prot. reg. n.774495 del 29/9/2021 la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizi Foreste e Parchi ha convocato in data 12 Ottobre 2021 un incontro tra l’Ente Parco e le Autorità Competenti per un confronto volto alla definizione della fase di consultazione alla luce di tutti i contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;
- con nota prot. 410109 del 20/10/2021, acquisita con prot. 845911 del 20/10/2021, la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali ad esito della riunione di cui sopra ha trasmesso al Soggetto proponente le osservazioni pervenute in fase di Scoping;
- con nota prot. n. 817904 del 12/10/2021 e successiva nota prot. 951707 del 19/11/2021, la scrivente Autorità Competente ha trasmesso alla Regione Abruzzo i suddetti contributi pervenuti per il Lazio;
- la Regione Abruzzo con nota acquisita con prot. 867804 del 26/10/2021, ha convocato un incontro in remoto in data 02/11/2021, volto alla conclusione della fase di scoping, il cui verbale sostituisce il documento di scoping;
- la Regione Abruzzo con nota n. 569054.21 del 30/12/2021, acquisita in pari data al prot. reg. 1088064, ha trasmesso il Verbale di conclusione della fase di scoping, ai fini della sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti;

RICHIAMATO il verbale del 2/11/2021 di conclusione della fase di scoping sottoscritto, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto;

PRESO ATTO che preliminarmente alla fase di pubblicazione, con nota prot. 188987 del 13/05/2022, acquisita con prot. 471711 del 13/05/2022, in vista dell’avvio della fase di consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione Abruzzo ha convocato una riunione in remoto in data 20/05/2022 per un confronto sulle procedure di VAS e VInCA del PNALM, ad esito della quale sono stati concordati i successivi passi procedurali;

DATO ATTO che:

- l’Ente Parco ha provveduto a redigere il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica secondo quanto riportato nel verbale di conclusione della fase di scoping del 2/11/2021, trasmettendo alla Regione Abruzzo capofila con nota prot. 301198.22 del 10/08/22;
- con nota prot. n. 307992.22 del 22/08/2022, acquisita con prot. n. 806096 del 23/08/2022 la Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, ha comunicato alle Autorità Procedenti e Competenti l’avvio della fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 152/2006, richiamando l’impostazione della procedura amministrativa da seguire nelle fasi successive, come concordato nell’incontro del 20/05/2022, e trasmettendo i seguenti atti:
 - Istanza prot. n. 301198.22 del 10.08.22 di avvio della fase di consultazione di VAS;
 - Nota di comunicazione agli SCA per avvio della consultazione prot. n. 307514.22 del 19.08.22.
 - Integrazioni n. 307479.22 del 19.08.22 – Avviso al Pubblico e comunicazione su principio DNSH;
 - Istanza prot. n. 302126.22 dell’11.08.22 di avvio della Procedura di VInCA;
- Con la suddetta nota prot. 307992 del 22/08/2022, la Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, ha trasmesso ai SCA il Rapporto Ambientale e la relativa documentazione tecnica prodotta dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per l’avvio della fase di consultazione di VAS ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 152/2006;
- dalla sopracitata pubblicazione è decorso il periodo utile di 45 giorni di cui all’art.14 del D.Lgs. n.152/2006 per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico;

- entro il termine della consultazione pubblica sono pervenute per il territorio della Regione Lazio osservazioni relative al Piano, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 di seguito elencate:
 - **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta:** nota prot. 883118 del 15/09/2022;
 - **Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste:** nota prot. 922452 del 26/09/2022;
- entro il termine della consultazione pubblica sono pervenute inoltre le osservazioni di carattere generale relative al Piano, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi non Tecnica, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 di seguito elencate:
 - **ARTA Abruzzo:** nota prot. 956246 del 03/10/2022
 - **Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare:** nota prot. 121574 del 04/10/2022, acquisita con prot. 961381 del 04/10/2022
 - **WWF Italia:** nota acquisita con prot. 957385 del 04/10/2022

CONSIDERATO che la procedura di V.Inc.A. è stata avviata, contestualmente, dall’Ente Parco in ciascuna delle tre Regioni attraverso specifiche istanze;

VISTO il pronunciamento favorevole di Valutazione di incidenza reso dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità, con nota prot. 969724 del 06/10/2022;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con nota prot. 426641 del 17/10/2022, acquisita con prot. 1018755 del 18/10/2022, ha convocato due riunioni di confronto e valutazione da svolgersi in data 19/10/2022 e 03/11/2022, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATI:

- il verbale della riunione del 19/10/2022 trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 472196 del 03/11/2022, acquisita con prot. 1090523 del 03/11/2022, durante la quale sono state comunicate tutte le osservazioni pervenute al Rapporto Ambientale, inclusi i pareri di VInCA, e sono stati definiti i passi metodologici successivi;
- la nota prot. 489936 del 17/11/2022, acquisita con prot. 1154192 del 17/11/2022, con cui la Regione Abruzzo ha trasmesso la Delibera del Consiglio Direttivo n. 23 del 31/10/2022 del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, comunicando contestualmente alle Autorità Procedenti delle Regioni la conclusione delle attività tecnico-istruttorie propedeutiche al rilascio dei pareri motivati nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano del PNALM;
- il verbale della riunione del 03/11/2022 trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 504136 del 25/11/2022, acquisita con prot. 1190716 del 25/11/2022,

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 co. 4 - L. 394/91, nell’ambito della procedura di VAS deve essere acquisito, per i profili di competenza, il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo (Mi.B.A.C.T.) ora Ministero della Cultura (MIC);

PRESO ATTO che nella sopra citata nota prot. n. 504136 del 25/11/ 2022, la Regione Capofila, nel trasmettere il verbale del 03 Novembre 2022, ha contestualmente comunicato la sospensione del rilascio dei pareri motivati di VAS nelle more dell’acquisizione del parere del MIC;

PRESO ATTO che la Regione Capofila con nota prot. 37768 del 01/02/2023, acquisita con prot. 115540 del 01/02/2023, ha trasmesso il suddetto parere del MIC prot. 34600.23 del 30/01/2023;

TENUTO CONTO che il Rapporto Ambientale pubblicato e la proposta di Piano hanno evidenziato i seguenti elementi utili ai fini della valutazione:

- Il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise si estende per circa 50.500 ettari e comprende per il versante laziale i seguenti Comuni, in Provincia di Frosinone: Alvito, Campoli Appennino, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda;
- Il Parco è l'unico tra i parchi italiani ad avere istituito una Zona di Protezione Esterna (ZPE), che si estende per circa 80 mila ettari nei seguenti Comuni del versante laziale: Alvito, Campoli Appennino, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda;
- La Zona di Protezione Esterna è stata successivamente trasformata in Area Contigua ai sensi dell'art.32 della Legge n.394/91. L'Area Contigua è stata istituita per tutte le tre Regioni interessate;
- La Regione Lazio ha istituito l'Area Contigua con D.G.R. n.65 del 9 febbraio 2021, approvando lo schema di protocollo di intesa per la determinazione dei confini in coerenza con le priorità di azione fissate nell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'implementazione del PATOM 2019-2021;
- il territorio del Parco viene classificato nelle seguenti zone:
 - *Zona di Riserva Integrale*: la finalità principale è quella della conservazione quanto più assoluta possibile degli ambienti... Possono essere attuati in queste aree interventi di monitoraggio ovvero interventi volti alla conservazione e all'eventuale riqualificazione degli ambienti tutelati. La gestione di tali territori è di esclusiva competenza dell'Ente Parco.
 - *Zona B Riserva generale o orientata*: destinate alla protezione dei processi naturali e degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, nonché alla protezione di valori scenici e panoramici anche attraverso la continuazione e il recupero di attività produttive tradizionali.
 - *Zona C Area di Protezione*: destinate alla salvaguardia del paesaggio come modellato dalle attività produttive tradizionali; in esse è consentita la continuazione secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità.
 - *Zona D Area di promozione economica e sociale* (sottozone D1 - D2 - D3): Le aree di promozione economica e sociale corrispondono ai centri abitati e ospitano le attività economiche compatibili. In esse viene perseguita la riqualificazione del sistema infrastrutturale ed insediativo residenziale e turistico, con particolare riguardo al recupero e rispetto dei connotati architettonici peculiari del territorio. In esse sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, approvati a seguito di intesa con l'Ente Parco, nel rispetto delle previsioni del Piano e del Regolamento del Parco.
- Gli Obiettivi generali sono i seguenti:
 - *OB01 Conservazione*
 - *STR.01.01 Tutela del patrimonio vegetazionale con particolare riferimento alla Direttiva Habitat*
 - *STR.01.02 Tutela del patrimonio faunistico con particolare riferimento alla Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli*
 - *STR.01.03 Tutela del patrimonio ecosistemico e del Capitale Naturale*
 - *STR.01.04 Tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio*
 - *STR.01.05 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e geomorfologico*
 - *OB02 Recupero*
 - *STR.02.01 Controllo delle specie alloctone invasive*
 - *STR.02.02 Sostenibilità delle attività agrosilvopastorali*



- **OB03 Educazione e formazione**
 - STR.03.01 Gestione e sviluppo delle attività di educazione / interpretazione ambientale
 - STR.03.02 Attivazione e gestione di servizi con il supporto delle associazioni di Volontariato e il Servizio Civile
 - STR.03.03 Qualificazione e potenziamento dell'attività formativa
- **OB04 Ricerca**
 - STR.04.01 Monitoraggio della qualità ambientale
 - STR.04.02 Monitoraggio faunistico
 - STR.04.03 Monitoraggio vegetazionale
 - STR.04.04 Ricerca applicata
 - STR.04.05 Monitoraggio attività antropiche
- **OB05 Promozione**
 - STR.05.01 Mantenimento e sviluppo delle attività tradizionali e delle produzioni locali
 - STR.05.02 Tutela e valorizzazione delle risorse storico-culturali
 - STR.05.03 Rafforzamento dell'Immagine del Parco
 - STR.05.04 Marchio del Parco
 - STR.05.05 Guide del Parco
 - STR.05.06 Siti UNESCO
 - STR.05.07 Promozione, progettazione e sviluppo di eventi culturali
- **OB06 Fruizione**
 - STR.06.01 CETS
 - STR.06.02 Accessibilità per le disabilità
 - STR.06.03 Fruizione turistica compatibile
- **OB07 Comunicazione**
 - STR.07.01 Comunicazione e divulgazione
- Le proposte di intervento di Piano sono riconducibili alle tipologie previste dalle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000, indicate di seguito:
 - *interventi attivi (IA)*
 - *regolamentazioni (RE)*
 - *incentivazioni (IN)*
 - *programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)*
 - *programmi didattici e/o di comunicazione (PD)*
- Sono state individuate n. 60 Azioni di Piano, come riportato nella Tabella 2.2 del Rapporto Ambientale;

VERIFICATO che:

- nel Rapporto Ambientale, sulla base dei sopraindicati obiettivi di Piano e azioni individuate, sono state effettuate l'analisi di coerenza esterna con gli obiettivi delle Direttive e normative di riferimento e l'analisi di coerenza interna delle azioni previste e gli obiettivi del Piano stesso;
- nel Rapporto Ambientale è stato riportato un inquadramento normativo-programmatico di riferimento, all'interno del quale vengono descritti i diversi strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata e di settore, rispetto ai quali si rapporta il Piano del PNALM;
- nel Rapporto Ambientale è stato sviluppato un inquadramento del contesto territoriale, ambientale e culturale di riferimento;
- nel Rapporto Ambientale è stata inserita una sezione strutturata (cap. 6) e dedicata al recepimento delle indicazioni delle Autorità Competenti e di quelle pervenute dai Soggetti Competenti in materia Ambientale

ai fini della redazione del Rapporto Ambientale, contenute nel verbale del 2/11/2021 sostitutivo del Documento di Scoping;

CONSIDERATO che a seguito di detta verifica, effettuata in relazione alle indicazioni fornite dalla scrivente Autorità Competente e dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, è emerso che il Rapporto Ambientale non contiene, ovvero non esplicita, ovvero recepisce parzialmente alcuni temi e indicazioni, che pertanto dovranno essere verificati ed evidenziati negli aggiornamenti del Rapporto Ambientale.

RICHIAMATI gli esiti della verifica di recepimento condotta e riportati nelle tabelle di seguito:

1. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina (prot. 694776 del 02/09/2021)			
n.	Contributo	Autorità Procedente	Verifica Autorità Competente
2.1	E' necessario aggiornare il riferimento legislativo di approvazione del PTPR	<i>E' stato fatto, sia nella Relazione di Piano del Parco che nel presente RA (rif. par. 3.2.3 e 4.5)</i>	RECEPITO
2.2	Non sono pervenute tutte le tavole del Piano 2010 citate alle pagg 22-23	<i>Le tavole di cui alle pagg 22-23 sono relative al Piano 2010. Le tavole allegate al Documento Preliminare di Piano erano le tavole già verificate ed eventualmente aggiornate. Si fa ora riferimento alle tavole di cui all'All. 1 alla Relazione di Piano del Parco</i>	RECEPITO Si prende atto della precisazione fornita dall'Autorità Procedente.
2.3	a) sovrapposizione delle tavole di piano alle tavole A, B, C, D del PTPR recentemente approvato con DCR 5 del 21.04.2021 e verifica dei contenuti del piano con quanto previsto dalle NTA del PTPR.	<i>Si rimanda al par. 5.2</i>	PARZIALMENTE RECEPITO Si rileva che il par. 5.2 del RA analizza le alternative di Piano ma non risponde a quanto richiesto. Si prende atto tuttavia che al par. 4.5 del RA si fornisce un quadro sul PTPR Lazio e sulla sovrapposizione con il Piano del PNALM e con la relativa Tav. A. Si prende atto altresì che nella Relazione di Piano, al par. 3.3, viene riportata una disamina sul PTPR estesa anche alla sovrapposizione con le Tavv. B e C dello stesso. E' pertanto necessario che il RA comprenda l'analisi completa sul PTPR Lazio, secondo quanto richiesto.
2.4	b) individuazione sulle tavole di piano di aree e immobili di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e aree gravate da uso civico ricadenti sia nel Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che nella ZPE del PNALM	<i>Per espressa previsione dell'art. 142, lett. f), D.Lgs. 42/2004, tutto il territorio del Parco e della sua Zona di Protezione Esterna/Area Contigua è paesaggisticamente vincolato. Di conseguenza, se la finalità di tale ricognizione è quella di individuare le aree, all'interno del Parco, sottoposte a vincolo paesaggistico, l'attività in questione risulta in massima parte non necessaria. Per le aree gravate da uso civico è stata effettuata una ricognizione presso i comuni del Parco per verificare se sono state o meno completate le verifiche</i>	PARZIALMENTE RECEPITO Si prende atto che non è stata prodotta cartografia per gli altri tipi di vincoli paesaggistici, oltre a quello delle aree protette ex art. 142 co. 1 lett. f) d.lgs. 42/2004, che hanno norme di tutela differenziate nel PTPR. L'attività ricognitiva è necessaria alla verifica di coerenza con i diversi obiettivi di tutela e valorizzazione presenti nel PTPR e le relative norme. Si ritiene che nel RA e nella documentazione di Piano debba

		<i>demaniali acquisendone le relative cartografie. L'esito è stato negativo.</i>	essere garantita per la parte laziale la coerenza del Piano con quanto previsto dal PTPR Lazio vigente e dalle relative NTA.
2.5	c) si ritiene debba essere approfondita l'illustrazione degli interventi del piano con particolare riferimento al patrimonio storico, architettonico e archeologico elencati a pg. 24-30 (a titolo esemplificativo e non esaustivo OBO1_STR 01.04_IA13 Manutenzione e ripristino dei muretti a secco, OBO1_STR 01.04_1N08 Manutenzione dei campi chiusi, filari, elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio; OBO1_STR 01.04_1N° Mantenimento vecchi stazzi, forme ruderali caratteristiche, OBO1_STR 01.04_MR01 Recuperare le testimonianze dell'insediamento storico; OBO1 STR 01.04 IN11 Incentivare il recupero di manufatti agricoli secondo tecniche tradizionali; OBO1 STR.01.04 RE10 Linee guida delle tipologie architettoniche storizzate; OBO1 STR.01.04 RE11 Valorizzazione dei beni archeologici; OBO I_STR.01.04_MR02 Censimento delle emergenze storiche architettoniche, OBO6_STR.06.013A28 Manutenzione rete sentieristica e divulgazione sistema gestionale dei numeri chiusi)	<i>Oltre a 3 specifiche azioni inserite nel Piano del Parco (rif. Az. 02, 08, 12), non sono stati previsti altri interventi tra quelli segnalati per le seguenti ragioni: - la manutenzione e ripristino dei muretti a secco non è stata prevista in quanto sono in corso interventi finanziati dal MiTE; - gli stazzi non sono proprietà dell'Ente e sono in gran parte crollati; - si tratta per lo più di interventi finanziabili attraverso le misure del PSR, a cui l'Ente Parco farà riferimento per l'ottenimento delle necessarie risorse finanziarie</i>	RECEPITO Si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Autorità Procedente
2.6	d) illustrazione delle previsioni di piano per le zone A, B, C e D e per le sottozone D1, D2 e D3 e aree di particolare rilevanza ambientale	<i>Si rimanda alle Norme tecniche di Attuazione del Piano del Parco e al Par. 2.2.3</i>	RECEPITO
2.7	e) integrazione e approfondimento della valutazione dei probabili effetti sui fattori ambientali interessati dall'attuazione dei progetti e delle misure previste dal Piano, nelle aree del Parco individuate e nell'ambito di interferenza degli stessi, caratterizzando come previsto dall'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 lett. f) "(..) tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi"	<i>Si rimanda al Cap. 5</i>	RECEPITO
2.8	f) indicazione delle "ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso" come previsto dall'art. 14 co. 4 del D.Lgs. 152/2006	<i>Le alternative di Piano corrispondono allo Scenario Zero di mancata adozione del Piano e all'alternativa derivante dalla sua attuazione. Non si è ravvisata la necessità di procedere all'identificazione di alternative di progetto in aree specifiche</i>	RECEPITO
2.9	g) per quanto di competenza archeologica, considerate	<i>La tavola di localizzazione dei siti di interesse storico-archeologico è la</i>	RECEPITO



<p>le preesistenze antropiche del Parco e il patrimonio archeologico che si è potuto constatare particolarmente ricco, considerato l'obiettivo di una valorizzazione dei siti archeologici presenti all'interno dei confini del Parco (cfr. Relazione Piano OBO1, STR.01.04, RE11) la Scrivente propone di produrre una Carta archeologica, corredata da un inquadramento storico-archeologico territoriale e da un censimento descrittivo e topografico su CTR dei beni archeologici compresi, per lo meno, nei confini del Parco (tenendo anche conto di quelli immediatamente circoscrivibili nei territori comunali in oggetto), da affidare con incarico professionale ad Archeologo professionista, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questo Ufficio, anche per le vie brevi (mail: gianluca.melandri@beniculturali.it). Tale Carta archeologica non deve essere recepita come mero approfondimento tecnico-scientifico ma come presupposto ineludibile per l'adozione di uno strumento normativo e/o di consultazione annesso al Piano stesso che abbia come obiettivo una più efficace pianificazione e attività di tutela, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 42/2004 s.m.i., attraverso uno strumento normativo e di consultazione, con una serie di prescrizioni graduate a seconda delle differenti valutazioni di "incidenza archeologica" ad integrazione di quelle di altri piani urbanistici e paesaggistici gravanti sul territorio del Parco. In seconda istanza, la Carta archeologica può considerarsi strumento preliminare per le attività di valorizzazione succitate, in cooperazione con questo Ministero, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i</p>	<p><i>Tavola 18 "Siti Archeologici e Beni Culturali e Monumentali", suddivisa in 3 riquadri in scala 1:25.000. Le Soprintendenze sono state invitate a segnalare le modifiche e/o integrazioni necessarie, qualora ne ravvisassero l'assenza di beni sottoposti a tutela. L'Ente Parco ha ricevuto documentazione dalle suddette Soprintendenze. Si è pertanto proceduto ad aggiornare la Tavola. E' inoltre prevista una specifica azione di Piano per approfondimenti funzionali alla valutazione del rischio archeologico (Rif. Allegato 9 del Piano del Parco – Scheda Azione 12)</i></p>	
---	---	--

2. ARPA Lazio (prot. 691251 del 31/08/2021)			
n.	Contributo	Autorità Procedente	Verifica Autorità Competente
3.1	Si mette in evidenza che lo sviluppo di attività come la promozione del turismo sostenibile e di attività e strutture a esso connesse dovranno essere oggetto di approfondimenti nel R.A. per poterne valutare al meglio gli impatti ambientali	Il Piano non prevede la realizzazione di nuove strutture a fini turistici, né tantomeno punta ad incentivare i flussi. Per un'analisi dell'impatto delle previsioni del Piano sul piano economico e sugli effettuali effetti di tali previsioni sulle altre componenti si rimanda al par. 5.2	PARZIALMENTE RECEPITO è opportuno che il RA contenga un apposito paragrafo che riporti una stima delle ricadute del Piano sul turismo, sulla base dei dati disponibili, richiamando anche quanto contenuto in proposito nella Relazione di Piano, tenuto conto che nel RA si richiama la previsione di incentivare il turismo ambientale sostenibile. Peraltro si ritiene opportuno che siano sviluppati idonei indicatori

			nel piano di monitoraggio che consentano di verificare il trend del turismo nelle varie zone del Parco nel corso di attuazione del Piano
3.2	Il R.A. dovrà illustrare il dimensionamento del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto sia alla popolazione residente che ai possibili flussi turistici stagionali e/o settimanali (fine settimana).	Il Piano del Parco non prevede variazioni del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto alla popolazione residente. L'Ente Parco promuove la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche in conformità a quanto previsto dalla CETS.	PARZIALMENTE RECEPITO è opportuno che il RA fornisca una stima di come varieranno i flussi turistici in conseguenza dell'attuazione delle diverse azioni del Piano stesso. Si richiama quanto esposto al punto precedente.
3.3	Osservazioni per l'analisi delle componenti atmosfera, risorse idriche, suolo e i fattori di pressione rifiuti e rumore	Si rimanda ai par. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 e 4.9, sottolineando come il Piano del Parco non prevede variazioni del carico antropico previsto sulle singole matrici ambientali rispetto alla popolazione residente	RECEPITO
3.4	MONITORAGGIO. Gli indicatori di stato richiamati nel R.P. in ogni componente ambientale e in ogni fattore di pressione sono adeguati. Si suggerisce di aggiungere, in relazione al fattore di pressione "Rumore", gli indicatori "Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)" (DPCM 14/11/97) per gli interventi previsti dal piano che possono essere più rumorosi come adeguamenti dei sentieri, tagli di alberi, eliminazione di opere e manufatti che sottraggono valore al paesaggio, ecc.. Tuttavia, il R.A. dovrà fornire una descrizione più dettagliata possibile dei singoli indicatori anche in riferimento alla frequenza di monitoraggio degli stessi, che deve essere almeno annuale, seguire l'intero ciclo di vita del piano, e deve tener conto delle indicazioni di cui all'All. VI alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i..	Solamente 6 Comuni su 24 hanno adottato un Piano di Classificazione Acustica, dato che ben riassume il basso livello di attenzione delle amministrazioni locali sul tema della gestione del fattore di pressione "Rumore". In risposta, l'Ente Parco ha introdotto nel Regolamento uno specifico articolo, con cui intende promuovere una maggior tutela dall'inquinamento acustico.	RECEPITO

3. Regione Lazio – Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta (prot. 714145 del 13/09/2021)			
n.	Contributo	Autorità Procedente	Verifica Autorità Competente
4.1	Risulta necessario aggiornare le informazioni relative agli strumenti di pianificazione e gestione del territorio della Regione Lazio, con riferimento specifico al Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), riportate sia al capitolo 3.2 "quadro programmatico" del Documento Preliminare di Piano che al capitolo 7 "obiettivi generali strategici di sostenibilità di piani e programmi vigenti" del Rapporto preliminare di scoping.	Si veda risposta all'Osservazione 2.1	RECEPITO

	Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 17/11/2020, è stata annullata la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 02/08/2019 e con D.G.R. 557 del 05/08/2021 è stata deliberata la cessazione dell'efficacia della D.G.R. n. 49/2020. Il P.T.P.R. della Regione Lazio è stato successivamente approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 56 del 10/06/2021, Supplemento n. 2.		
4.2	In considerazione dell'obbligatorietà della conformità dei Piani delle Aree Naturali Protette alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, si ritiene necessario che vengano predisposte opportune cartografie che evidenzino sia i beni paesaggistici presenti nella Tav. B che gli ambiti di paesaggio della Tav. A del P.T.P.R. approvato della Regione Lazio con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021: tali planimetrie dovranno essere opportunamente sovrapposte con la proposta di zonizzazione del Piano dell'Area Naturale Protetta.	Si veda risposta all'Osservazione 2.3	PARZIALMENTE RECEPITO Si richiama quanto esposto in merito al recepimento dell'Osservazione 2.3. Si rileva che non sono presenti tavole di sovrapposizione del PTPR con la zonazione di Piano, come invece richiesto.
4.3	Sarà necessaria una ricognizione puntuale dei domini e dei beni collettivi assoggettati al regime degli usi civici ricadenti all'interno dell'Area Naturale Protetta in quanto la presenza degli stessi assoggetta l'area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii.; in tali zone si applica la disciplina dei paesaggi di cui alla Tavola A del P.T.P.R. della Regione Lazio.	Si veda risposta all'Osservazione 2.4	PARZIALMENTE RECEPITO Si richiama quanto esposto in merito al recepimento dell'Osservazione 2.4.
4.4	La classificazione ad area contigua o zona di protezione esterna, come indicato a pag. 8 del rapporto preliminare di scoping, comporta, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 e ss.mm.ii., l'inclusione dell'intero ambito così classificato tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico. A tali beni, ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle Norme del P.T.P.R. approvato, si applica la disciplina d'uso dei paesaggi	Se ne prende atto	RECEPITO

4. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (prot. 694787 del 31/08/2021)

n.	Contributo	Autorità Procedente	Verifica Autorità Competente
----	------------	---------------------	------------------------------

5.1	<p>Nel documento "Piano del Parco, Documento Preliminare di Piano" e nel documento "Piano del Parco, Valutazione Ambientale Strategica-Rapporto preliminare di scoping" si fa riferimento e vengono utilizzati per la stesura dei due documenti, dati relativi al cd "quadro conoscitivo preliminare" del Parco risalenti al 2010 che, oggettivamente, sembrano essere troppo poco recenti per consentire una corretta individuazione degli obiettivi posti dalla Valutazione Ambientale Strategica che dovranno poi svilupparsi negli anni a venire. Di conseguenza sarebbe auspicabile una riedizione del documento sulla base di dati più recenti che consentirebbero una puntuale definizione dell'attuale ambiente del Parco, almeno per le componenti soggette a costante modificazione, e, di conseguenza, una più concreta ed efficace coerenza con le finalità della VAS</p>	<p>La Relazione del Piano del Parco e il presente RA sono stati aggiornati sulla base dei dati più recenti disponibili</p>	RECEPITO
5.2	<p>Risulta del tutto assente una trattazione relativa sia alle problematiche sanitarie degli allevamenti di animali domestici nel territorio del Parco, sia alla Sorveglianza epidemiologica della Fauna selvatica. Eppure, nel PNALM si è verificato l'unico caso al mondo di morte di un orso per infezione generalizzata da <i>Mycobacterium bovis</i> (cfr. allegato), ovvero trasmesso da bestiame domestico infetto, caso gravissimo che ha evidenziato quanto il monitoraggio e la gestione delle problematiche sanitarie dell'allevamento del bestiame in un'area particolarmente preziosa come il PNALM sia indispensabile per impedire. l'interessamento della fauna selvatica da parte di infezioni anche mortali.</p> <p>Infatti, la gravità delle problematiche sanitarie emerse da quel caso ha indotto la Regione Abruzzo a pubblicare un'apposita delibera Regionale (allegata) sulla necessità di adottare azioni urgenti per la tutela dell'orso bruno marsicano e l'adozione di un efficace piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna. Parimenti è stato inviato all'allora Ministero dell'Ambiente uno specifico parere sulla necessità di attivare un efficace Piano di Sorveglianza Sanitaria da parte di alcuni componenti del gruppo di lavoro del Tavolo Tecnico per la Zootecnia nell'area di diffusione dell'Orso Bruno Marsicano (PATOM). Pertanto, risulta completamente disattesa la trattazione di questi aspetti che invece possono rappresentare un elemento cruciale per la</p>	<p>La sorveglianza epidemiologica della fauna selvatica, il monitoraggio e la gestione delle problematiche sanitarie dell'allevamento del bestiame sono state oggetto di approfondimento nella Relazione del Piano del parco e nel presente RA (rif. par. 4.11).</p>	RECEPITO

gestione delle attività antropiche di natura pastorale in una così importante area protetta anche ai sensi del comma b) della Legge quadro del 6 dicembre 1991 n. 394		
---	--	--

DATO ATTO che nella riunione di valutazione del 03/11/2022 sopra richiamata, la scrivente Autorità Competente ha comunicato gli esiti della verifica di recepimento condotta e la proposta di accoglimento (totale o parziale) o di rigetto delle osservazioni pervenute durante il periodo della pubblicazione (pubblicazione prot. 307514 del 19/08/2022 – scadenza 03/10/2022), previo confronto con l’Autorità Procedente ed il Soggetto proponente;

VALUTATE le osservazioni pervenute strettamente relative al territorio della Regione Lazio e richiamata la relativa proposta di accoglimento (parziale o totale) o di rigetto della scrivente Autorità Competente, come riportato nelle tabelle di seguito:

1. Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta: nota prot. 883118 del 15/09/2022			
	Osservazione	Autorità Procedente	Proposta Autorità Competente
1.1	<p><i>Nella redazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati relativi alla procedura di VAS sono stati ricevuti i contributi forniti dalla scrivente Struttura con nota n. 714145 del 13/09/2021 per quanto concerne:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il corretto riferimento alla D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021) con la quale la Regione Lazio ha approvato il PTPR. Si segnala a tale riguardo che con le D.G.R. 228 del 21/04/2022 e D.G.R. 670 del 02/08/2022, di cui si dovrà tenere conto nell’elaborazione del Piano, sono state approvate le rettifiche agli errori materiali al P.T.P.R. approvato, ai sensi dell’art. 3 co. 3 dell’accordo sottoscritto in data 27/05/2021 tra MIC e Regione Lazio.</i> - <i>il tema della classificazione ad aree contigue al perimetro dell’Area Naturale Protetta, infatti a pag. 11 del Rapporto Ambientale vengono forniti i riferimenti della Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 65 del 2021 “Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise per la determinazione dei confini dell’Area Contigua ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”. Si segnala a tale riguardo la D.G.R. n. 209 del 20/04/2021 “Determinazione dei confini dell’Area Contigua del Parco</i> 	<p><i>L’osservazione non tiene conto del fatto che il Piano del Parco non si occupa direttamente di tutela paesaggistica. Lo stesso non è tenuto a compendiare tutte le normative di tutela paesaggistica vigenti con riferimento al territorio dell’Area Protetta, poiché le previsioni del Piano paesaggistico, per quanto attiene al profilo della tutela, prevalgono per legge (art. 145, comma 3, D. Lgs. 42/2004) sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione, compresi quelli degli Enti Parco.</i></p> <p><i>Come la giurisprudenza amministrativa ha specificato, tale prevalenza può giustificarsi soltanto per ciò che attiene ai profili strettamente paesaggistici. Questo significa che, di volta in volta, per stabilire quale sia la prescrizione che prevale in concreto dovrà aversi riguardo alla funzione dalla stessa svolta, se di tutela dell’ambiente in generale o del paesaggio in particolare. A titolo esemplificativo, laddove un intervento fosse assentibile in relazione alla normativa paesaggistica, ma non anche in relazione alla specifica normativa di Parco, dovrà prevalere la disposizione più restrittiva, e l’intervento, sebbene conforme al piano paesaggistico, non potrà realizzarsi. Ad analoghe conclusioni può giungersi nel caso di interventi in astratto compatibili con la normativa di Parco, ad esempio localizzati in zona D, ma non conformi alle norme di tutela paesaggistica. L’adeguamento</i></p>	<p>ACCOGLIMENTO TOTALE</p> <p>Si prende atto che lo SCA in questione aveva già formulato un contributo di Scoping (prot. 714145 del 13/09/2021), con indicazioni in prevalenza recepite.</p> <p>Nell’osservazione in esame vengono forniti elementi normativi ed indicazioni utili per l’elaborazione del Piano.</p> <p>A tal riguardo si ritiene necessario recepire ed evidenziare nel RA le precisazioni e le indicazioni formulate, con particolare riferimento agli aggiornamenti normativi.</p> <p>In riferimento al tema degli “Usi civici”, il Rapporto Ambientale dovrà specificare la presenza o meno di usi civici e la valenza degli stessi nell’ambito della disciplina dei Paesaggi secondo quanto normato dal PTPR della Regione Lazio, al fine della verifica di coerenza esterna.</p>



	<p><i>Nazionale, d'Abruzzo, Lazio e Molise ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>la richiesta di trasmissione dei files shape relativi al perimetro dell'Area Naturale Protetta, ai fini della corretta rappresentazione dello stesso negli elaborati del PTPR approvato, trasmessi con nota acquisita al protocollo n. 190629 del 24/02/2022. In riferimento alle incongruenze rilevate tra il perimetro del Parco individuato dai files shape trasmessi con nota n. 190629 del 24/02/2022 e quello graficizzato sulle tavole del P.T.P.R. si segnala che le rettifiche a tale perimetro (tavola B 33-391) saranno contenute nella redigenda variante di integrazione al P.T.P.R., ai sensi dell'art. 3 comma 6 dell'accordo sottoscritto MIC – Regione Lazio in data 27/05/2021.</i>- <i>in riferimento al tema dei domini e dei beni collettivi (usi civici) ricadenti all'interno dell'Area Naturale Protetta, non essendo chiaro quanto riportato a pag. 244 – punto 2.4 del Rapporto Ambientale, si ricorda che la presenza degli stessi, oltre a assoggettare l'area a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. rende cogente la disciplina dei Paesaggi.</i>	<p><i>puntuale richiesto dalla Regione Lazio non sembra dunque necessario, ed anzi, rischia di rappresentare un appesantimento inutile, poiché i due strumenti di pianificazione perseguono funzioni di tutela che hanno due oggetti diversi, sebbene intersecati, e il Piano del Parco certamente fa salvo quanto previsto dalla normativa paesaggistica, compresi i vincoli puntuali esistenti.</i></p> <p><i>Nel rapporto ambientale sono comunque presenti stralci cartografici con la sovrapposizione delle cartografie del PTPR alle cartografie del Piano del parco (par.4.5) ed una tabella riassuntiva della sovrapposizione delle zone di piano con gli ambiti e le zone di disciplina degli usi del territorio dei Piani Paesaggistici regionali. Una analisi esaustiva dei rapporti tra PTPR e Piano del Parco è presente anche nella relazione di Piano (cap.3.3 Pianificazione regionale)</i></p> <p><i>Quanto ai vincoli vigenti in Area Contigua, la stessa non rientra nel territorio governato dal Piano per il Parco, che si limita ai confini dell'Area Protetta.</i></p>	
1.2	<p><i>Non risulta un riscontro alla richiesta di fornire gli stralci cartografici delle Tavole B e delle Tavole A del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, approvato della Regione Lazio con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021, opportunamente sovrapposti con la proposta di zonizzazione del Piano dell'Area Naturale Protetta.</i></p> <p><i>(...) Si segnala che dai dati riportati nella tabella a pag. 13 del Rapporto Ambientale risulta che il Comune di Vallerotonda non sarebbe incluso nel perimetro del Piano in esame, contrariamente a quanto riportato a pag. 10 - par. 2.1 Inquadramento amministrativo del territorio del Parco e sulla Tavola 04 "Limiti Amministrativi e Toponomastica". Si chiede di chiarire tale circostanza.</i></p>	<p><i>vedi riscontro per l'osservazione 1.1, mentre per il confine del Comune di Vallerotonda si procederà a verifica e alla necessaria rettifica.</i></p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>Si rileva che il RA contiene a pag. 156 (par. 4.5) uno stralcio cartografico che evidenzia la zonizzazione della Tav. A del PTPR. Si rileva altresì che nella Relazione di Piano, da pag. 42 a 55, viene relazionato in merito al PTPR riportando stralci cartografici di sovrapposizione del perimetro di Piano con il PTPR per le Tavv. A, B e C.</p> <p>Tuttavia si ritiene opportuno che il RA riprenda quanto sviluppato nella Relazione di Piano, integrandolo con gli stralci cartografici relativi alla sovrapposizione tra la zonizzazione del Piano con le Tavole A e B del PTPR, come richiesto in fase di Scoping e ribadito nell'osservazione in esame.</p> <p>Dovrà inoltre essere riscontrato quanto dichiarato per il Comune di</p>

			Vallerotonda, verificando adeguatamente l'inclusione nel perimetro del Parco, fermo restando che il Comune risulta sicuramente interno all'Area Contigua.
1.3	<p>Zone di Riserva Integrale: Visto quanto riportato alla tabella 5-2 a pag. 229 del Rapporto Ambientale, sulla base della quale risulta che le Zone A di Riserva integrale ricadono interamente nel Paesaggio Naturale, a seguito della verifica di conformità delle classificazioni in zona A con i paesaggi della Tav. A del P.T.P.R. approvato, si osserva una conformità tra la disciplina di zona dell'area in oggetto con quella di tutela paesaggistica.</p> <p>Non si evince chiaramente quanto riportato all'art. 8 comma 3 delle "norme tecniche di attuazione per il piano del parco" nello specifico a quale tipologia di interventi si riferiscano quelli riportati nelle: lettera a) "attività condotte od autorizzate dall'Ente Parco" e lettera b) "interventi di manutenzione, riqualificazione e restauro ambientale promossi od autorizzati dall'Ente Parco".</p>	<p>Si ribadisce quanto già precisato al primo punto in ordine alla prevalenza delle prescrizioni indicate nel Piano paesaggistico.</p> <p>Ad ogni buon conto si chiarisce, a titolo esemplificativo, che dette attività potrebbero consistere in interventi di riqualificazione ambientale, interventi di manutenzione o restauro di manufatti esistenti o di sentieri, comunque interventi finalizzati alle attività istituzionali del Parco, nei limiti stabiliti dall'art. 12 della legge 394/1991.</p>	<p>ACCOGLIMENTO TOTALE</p> <p>nelle NTA dovranno essere meglio esplicitate le attività che si ritiene di poter condurre in Zona Integrale, secondo quanto evidenziato dal SCA, garantendo nel RA che le stesse siano in coerenza con quanto previsto nel PTPR.</p>
1.4	<p>Per le zone B: "si osserva una conformità tra la disciplina di zona dell'area in oggetto con quella di tutela paesaggistica, nel rispetto dei limiti, delle attività consentite e delle prescrizioni previste dalle Norme del P.T.P.R. a titolo di esempio le recinzioni dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dalle Norme del PTPR - Tabella C con riferimento particolare al punto: 5.3 (recinzioni).</p> <p>Non si evince chiaramente quali siano le tipologie di interventi indicati all'art. 9 comma 2 delle "norme tecniche di attuazione per il piano del parco" nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera b) "interventi di manutenzione e riqualificazione territoriale condotti direttamente dall'Ente Parco o da altri soggetti, previa intesa con l'Ente Parco": a tale riguardo si segnala che, secondo quanto disposto dalle Norme del P.T.P.R., la tutela del Paesaggio Naturale "è volta alla conservazione dei beni anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia"; - lettera d) La "realizzazione a cura dell'Ente Parco o d'intesa con esso di modeste strutture funzionali al 	<p>vedi riscontro per l'osservazione 1.1 e 1.3</p>	<p>ACCOGLIMENTO TOTALE</p> <p>nelle NTA dovranno essere meglio esplicitate le tipologie di interventi che si intende realizzare nelle Zone B, garantendo nel RA che le stesse siano in coerenza con quanto previsto nel PTPR.</p>

	<i>perseguimento delle finalità del Parco”: tale tipologia di interventi è consentita nei limiti previsti dalle Norme del P.T.P.R. (es. art. 22, art. 24 - tabella B punto 5.3.2).</i>		
1.5	Per le zone C: “Gli interventi previsti nelle zone C dovranno essere conformi alle Norme del PTPR approvato e nello specifico: Art. 22 - Paesaggio Naturale, art. 24 - Paesaggio Naturale di Continuità, art. 26 - Paesaggio Agrario di Valore, art. 32 - Paesaggio dell’Insedimento Storico Diffuso, art. 28 - Paesaggio degli Insediamenti Urbani. Nello specifico si segnala che la “realizzazione delle infrastrutture” è consentita sono per quanto stabilito dagli art. 22, art. 24, art. 28 - tabelle B - punto 7 delle Norme del P.T.P.R.; per quanto riguarda l’”installazione di insegne o cartelli” si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalle Tabelle C – punto 5.5 degli art. 22, art. 24, art. 287 delle Norme del P.T.P.R.”	vedi riscontro per l’osservazione 1.1 e 1.3	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà fornire evidenza che per gli interventi previsti in Zona C sia garantita la coerenza con quanto previsto nel PTPR.
1.6	Per le zone D: “Gli interventi previsti nelle zone D dovranno essere conformi alle Norme del PTPR approvato e nello specifico: Art. 22 - Paesaggio Naturale, art. 24 - Paesaggio Naturale di Continuità, art. 26 - Paesaggio Agrario di Valore, art. 32 - Paesaggio dell’Insedimento Storico Diffuso, art. 28 - Paesaggio degli Insediamenti Urbani”.	vedi riscontro per l’osservazione 1.1 e 1.3	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà fornire evidenza che per gli interventi previsti in Zona D sia garantita la coerenza con quanto previsto nel PTPR.
1.7	Area Contigua: “La classificazione ad Area contigua comporta, ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., l’inclusione dell’intero ambito così classificato tra i beni sottoposti a vincolo paesaggistico. A tali beni, ai sensi dell’art. 38 comma 4 delle Norme del P.T.P.R. approvato, si applica la disciplina d’uso dei paesaggi”	vedi riscontro per l’osservazione 1.1	ACCOGLIMENTO TOTALE il RA dovrà specificare che per l’Area Contigua in territorio laziale si applica la disciplina d’uso dei paesaggi ai sensi del PTPR Lazio approvato

2. Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Governo del Territorio e Foreste: nota prot. 922452 del 26/09/2022			
	Osservazione	Autorità Procedente	Proposta Autorità Competente
2.1	Da un primo esame della documentazione fornita, si rileva l’assenza di ogni riferimento o richiamo al quadro normativo in materia forestale vigente nel territorio della regione Lazio	La difformità segnalata è legata al verificarsi della concomitanza di diversi approcci di conservazione. Se è chiaro ed evidente che i tagli non possono interferire con i periodi di nidificazione delle specie di direttiva (tagli non antecedenti al 15 luglio) è altrettanto chiaro che gli stessi tagli non possono pregiudicare la conservazione di specie	ACCOGLIMENTO TOTALE è necessario che il Rapporto Ambientale includa i riferimenti alla normativa in materia forestale per il territorio della Regione Lazio, con particolare riguardo alla Legge 39/2002 ed al R.R. n. 7/2005.



		<p>come l'orso marsicano (tagli non oltre il 1° ottobre per salvaguardare il periodo di iperfagia). L'applicazione di entrambi gli approcci rischia di ridurre la finestra disponibile per il taglio di un bosco a soli due mesi.</p> <p>Va cercata una soluzione che passi attraverso una valutazione caso per caso tramite probabilmente proprio la procedura di VINCA applicando eventuali deroghe fortemente motivate</p> <p>Per i periodi di pascolo le norme fissate dal parco sono più restrittive.</p>	
2.2	<p>Si riscontrano, oltretutto, motivi di contrasto tra la disciplina degli usi delle risorse territoriali, con particolare riferimento al patrimonio silvo pastorale, prevista dalle Norme tecniche con quanto stabilito dalle norme regionali nel Lazio, come ad esempio le disposizioni relative ai periodi di tagli e di pascolo.</p> <p>Infine, rispetto gli ambiti di applicazione degli istituti nulla osta e autorizzazione, non appaiono chiare le procedure, così come previste nelle Norme tecniche, per assentire l'esecuzione forestale.</p> <p>Difatti, trattandosi di interventi, i tagli boschivi, a parere della scrivente, dovrebbero essere sottoposti alle procedure che prevedono rilascio di nulla osta ex art. 1 e non di autorizzazione da parte dell'Ente ex art. 23 delle Norme tecniche. Nel Lazio il Provvedimento autorizzativo, in quanto titolo finale, è rilasciato dagli Enti destinatari delle funzioni, Comuni e Province, che, preventivamente all'adozione, acquisiscono ogni atto a valenza endoprocedimentale previsto dalle norme di riferimento vigenti in materia, ivi compresi i nulla osta ex art. 13 della L. n. 394/1991 e smi.</p>	<p>vedi riscontro ad osservazione 2.1, e si precisa quanto segue:</p> <p>Le procedure sono meglio definite nel Regolamento. L'Ente Parco rilascia il nullaosta ai sensi della 394/91. Il nullaosta viene rilasciato successivamente ad un pronunciamento positivo sulla valutazione dell'incidenza dell'intervento proposto qualora esso ricada nei siti della Rete Natura 2000. L'autorizzazione vera e propria viene rilasciata dall'autorità precedente individuata nella regione/provincia/comune e una volta acquisito il nulla-osta del PNALM.</p> <p>Non è ben chiaro il passaggio rilascio di nulla osta ex art. 1 e non di autorizzazione da parte dell'Ente ex art. 23 delle Norme tecniche. Gli art. 1 e 23 delle NTA dicono altro (art. 1 Finalità; Art. 23 – Tutela dei Siti UNESCO e dei Geositi)</p>	<p>ACCOGLIMENTO PARZIALE</p> <p>Si prende atto che la Relazione di Piano, al Cap. 6, fornisce un quadro delle linee di indirizzo a livello gestionale dei soprassuoli forestali e dei pascoli, che in linea generale si condivide, in quanto gli obiettivi sono mirati alla conservazione di habitat e specie tutelati.</p> <p>Si prende atto altresì che nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano è precisato che "Il Piano prevale, ad ogni livello, sui piani territoriali urbanistici, sui piani di utilizzazione dei boschi e su ogni altro strumento di pianificazione settoriale, ad esclusione dei profili paesaggistici".</p> <p>Il Rapporto Ambientale dovrà comunque fornire riscontro della coerenza del Piano con la normativa in materia agro-silvo-pastorale per la Regione Lazio (vedi periodi di taglio, periodi di pascolamento etc.), evidenziando gli aspetti normativi contrastanti e motivando le scelte di Piano rispetto al quadro normativo esistente nel Lazio.</p> <p>Preso atto che nelle NTA viene riportato che "gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o pubblica sono consentiti previo Nulla Osta dell'Ente Parco e nel rispetto delle altre disposizioni di legge" e che "la gestione delle risorse forestali di proprietà pubblica sarà attuata sulla base di strumenti di pianificazione forestale, approvati d'intesa con l'Ente Parco" è opportuno infine che sia chiarita la procedura amministrativa che si intende seguire per l'autorizzazione dei tagli forestali nella porzione di Parco in territorio</p>

			laziale, tenuto conto della normativa regionale e degli adempimenti previsti da DPR 357/97 e s.m.i. per i siti N2000.
--	--	--	---

TENUTO CONTO delle attività tecnico-istruttorie svoltesi ai sensi dell'art.15, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, nonché degli esiti delle consultazioni di cui sopra, che hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche e integrazioni a quanto contenuto nel Piano e nel Rapporto Ambientale;

TENUTO CONTO altresì degli esiti della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., trasmessi con nota prot. 969724 del 06/10/2022,

RITENUTO che sulla base delle osservazioni pervenute da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e di quanto emerso nel corso delle riunioni di Valutazione, occorre prevedere apposite condizioni alla proposta di Piano al fine di rendere lo stesso pienamente rispondente alla pianificazione sovraordinata;

VALUTATO che

- il Programma di monitoraggio, con le prescrizioni del presente Parere motivato, risponde in termini di adeguatezza a quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. n.152/2006;
- il Rapporto Ambientale, integrato con le prescrizioni del presente Parere motivato, in ottemperanza all'art.13, co.4, del D.Lgs. n.152/2006 assolve ai contenuti di cui all'Allegato VI del medesimo Decreto;

VISTO l'art.5, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n.152/2006 che definisce il Parere motivato quale provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento sarà trasmesso al DPC - Dipartimento Territorio Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo, in qualità di Regione Capofila, al fine di consentire l'adozione della Determinazione Conclusiva di VAS;
- il recepimento delle condizioni e raccomandazioni riportate nella presente Determinazione saranno evidenziate dall'Autorità Procedente nella Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006. La Dichiarazione di sintesi dovrà illustrare le modalità con cui le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e le osservazioni sono state integrate nel Piano e come se ne è tenuto conto nel Rapporto Ambientale;
- successivamente all'approvazione definitiva del Piano, saranno demandate all'Ente Parco, in qualità di Autorità Procedente per l'adozione del Piano, le attività di monitoraggio (secondo le vigenti disposizioni normative), così come le verifiche e i controlli della fase attuativa, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 152/2006;

RICHIAMATI

- il disposto dell'art.3-ter del D.Lgs. n.152/2006 "*Principio dell'azione ambientale*" per cui "*la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (...)*"; nonché il successivo art.3-quater "*Principio dello sviluppo sostenibile*", comma 2 che recita: "*Anche l'attività della pubblica amministrazione deve*

essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione";

- l'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per i prossimi 15 anni, che è stata approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata con Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 108 del 22 dicembre 2017;
- la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) "Lazio, regione partecipata e sostenibile", approvata con D.G.R. n. 170 del 30/03/2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone di esprimere, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152/2006, il presente Parere motivato relativo alla proposta di "Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise" per il versante laziale, nel rispetto degli esiti della fase di valutazione cui all'art.15, co.1, del D.Lgs. n.152/2006, nonché delle seguenti condizioni da rispettare nel prosieguo dell'iter, ai sensi del comma 2 del medesimo art.15, riportando altresì nella Dichiarazione di sintesi, di cui all'art.17, co.1, lettera b) del D.Lgs. n.152/2006, gli esiti dell'intero iter procedurale, per cui si dovrà dare evidenza delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire evidenza delle modalità di recepimento di quanto riportato nei contributi pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale durante le fasi di consultazione preliminare di *scoping*, riscontrati parzialmente nel documento, e delle osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione, esplicitando le motivazioni e dando atto di come sono stati presi in considerazione i vari contributi pervenuti; in particolare dovrà essere fornita evidenza delle modalità di recepimento di quanto riportato nel contributo della Soprintendenza Frosinone Latina durante le fasi di consultazione preliminare di *scoping*, riscontrato parzialmente, come anche richiesto nel parere del Ministero della Cultura prot. 34600.23 del 30/01/2023
- 3) il Rapporto Ambientale ed il Piano dovranno tener conto e fornire completo riscontro della coerenza con il P.T.P.R. della Regione Lazio e con le relative Norme Tecniche, secondo quanto emerso negli esiti della fase di valutazione. A tal riguardo, nel Rapporto Ambientale dovranno essere inseriti idonei stralci cartografici relativi alla sovrapposizione tra la zonizzazione del Piano con le Tavole del P.T.P.R.;
- 4) Nel Rapporto Ambientale dovrà essere adeguatamente fornito riscontro delle verifiche a chiarimento dell'inclusione del Comune di Vallerotonda nel perimetro del Parco;
- 5) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire evidenza della normativa in materia forestale per il territorio della Regione Lazio, con particolar riferimento alla Legge 39/2002 ed al R.R. n. 7/2005, e dovrà fornire riscontro della coerenza del Piano con la normativa in materia agro-silvo-pastorale per la Regione Lazio. In particolare, si chiede di richiamare nel Rapporto Ambientale i contenuti in materia forestale riportati nella Relazione di Piano, ed evidenziare gli aspetti normativi contrastanti e motivare le scelte di Piano rispetto al quadro normativo esistente nel Lazio;
- 6) Il Piano dovrà specificare la procedura amministrativa che si intende seguire per l'autorizzazione dei tagli forestali nella porzione di Parco in territorio laziale, tenuto conto della normativa regionale e degli adempimenti previsti da DPR 357/97 e s.m.i. per i siti Natura 2000;



- 7) Nel Rapporto Ambientale si dovrà fornire completo riscontro sul monitoraggio faunistico, richiamando anche i contenuti delle schede di azione dedicate;
- 8) Il Rapporto Ambientale dovrà richiamare i contenuti del Piano ritenuti pertinenti per giustificare la coerenza con le Misure di conservazione dei siti Natura 2000;
- 9) Nel Rapporto Ambientale dovranno essere esplicitate le motivazioni a supporto delle scelte di Piano in termini di zonazione rispetto allo scenario “zero” relativo all’assenza del Piano;
- 10) Il Rapporto Ambientale dovrà contenere il quadro di analisi dell’attività agricola, richiamando i contenuti della Relazione di Piano e delle relative Norme ritenuti utili in proposito;
- 11) Il Rapporto Ambientale dovrà specificare se nelle analisi per la componente ambientale “biodiversità” siano state contemplate le Liste Rosse e IPAs;
- 12) Il Rapporto Ambientale dovrà contenere le analisi tecniche della Relazione di Piano sugli aspetti relativi alla prevenzione di danni da fauna selvatica ed investimenti, specificando eventuali criticità specifiche per il territorio laziale;
- 13) Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un apposito paragrafo che, sulla base dei dati disponibili, riporti un’analisi ed una stima degli effetti del Piano sul turismo, richiamando quanto contenuto in proposito nella Relazione di Piano, tenuto conto che nel RA si richiama la previsione di incentivare il turismo ambientale sostenibile. A tal proposito si ritiene opportuno che sia svolta una ricognizione su indicatori che potrebbero essere inseriti nel piano di monitoraggio al fine di verificare i flussi turistici in conseguenza dell’attuazione delle diverse azioni del Piano;
- 14) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro di tutte le modifiche apportate al Piano ed alle relative Norme a seguito del recepimento delle prescrizioni contenute nel parere di Valutazione d’Incidenza, con il supporto di analisi e valutazioni dei possibili effetti;
- 15) In relazione alla coerenza del Piano con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile “Lazio, regione partecipata e sostenibile”, il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato evidenziando come le azioni di Piano contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Laddove il recepimento di quanto indicato ai punti precedenti comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il Piano ha posto le proprie determinazioni, il Rapporto Ambientale, modificato e integrato, dovrà fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate al Piano.

L’Autorità Procedente dovrà provvedere a recepire formalmente il presente Parere motivato vincolante ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento

Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente

Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)